

3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può stabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, i prospetti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni, entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la Commissione prende tutte le misure idonee in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET